

stesso.

2°). di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio, nella seduta del 14 giugno 1952, per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

a). tasso di interesse 8% (otto per cento) annuo;

b). durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che esiste l'operazione e cioè anni 35 al massimo;

c). applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi 20 anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi 15 anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo restando, in ambedue i casi che, per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contri-